

Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10007 del 16/05/2016

Personale trasferito all'APAT - Art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2002 - Interpretazione.

L'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2002, prevede in favore del personale trasferito all'APAT il mantenimento del trattamento economico, da intendersi comprensivo di ogni voce retributiva qualunque ne sia la fonte contrattuale, nazionale o integrativa della singola amministrazione, inclusi eventuali rinnovi, attesa la finalità della norma di regolare, fino all'emanazione del primo contratto integrativo proprio dell'ente cessionario, il rapporto del personale ivi trasferito, assoggettandolo alla disciplina collettiva tempo per tempo in vigore presso l'amministrazione di provenienza.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10007 del 16/05/2016